

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO PROVVISORIO E TEMPORANEO DI ALLOGGI NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

SOMMARIO

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 Finalità e competenze del servizio
- Articolo 3 Requisiti per la concessione ad uso temporaneo
- Articolo 4 Modalità e condizioni per la concessione
- Articolo 5 Durata delle concessioni in uso temporaneo
- Articolo 6 Domande di richiesta di concessione
- Articolo 7 Istruttoria delle domande e graduatoria
- Articolo 8 Punteggi e criteri di priorità
- Articolo 9 Commissione comunale per la concessione degli alloggi
- Articolo 10 Indennità di occupazione
- Articolo 11 Manutenzione del patrimonio
- Articolo 12 Condizioni risolutive della concessione in uso temporaneo
- Articolo 13 Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi
- Articolo 14 Documentazione
- Articolo 15 Controlli e sanzioni
- Articolo 16 Norma finale e transitoria
- Articolo 17 Deroghe al regolamento

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione degli alloggi che si trovano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale (in proprietà, in affitto presso privati, o cooperative, ecc) destinati temporaneamente per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa di quei nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate.

Al suddetto regolamento si integra il Disciplinare per la gestione specifica degli alloggi reperiti sul mercato privato e delle eventuali strutture ricettive (alberghi, affittacamere e simili) destinate a fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa, da approvare con separato atto del responsabile del Servizio.

ART.2 FINALITÀ E COMPETENZE DEL SERVIZIO

Il servizio è istituito per dare una risposta all'emergenza abitativa a favore dei nuclei familiari privi di alloggio e in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, compatibilmente con la disponibilità di strutture abitative adibite allo scopo.

Il servizio di emergenza abitativa sarà gestito dall'Ufficio Servizi Sociali—Casa in stretta collaborazione con l'Ufficio Patrimonio per quanto di sua competenza .

ART.3

REQUISITI PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DEGLI ALLOGGI

Possono presentare domanda per la concessione di un alloggio temporaneo, i nuclei familiari che non sono in grado di accedere al libero mercato delle locazioni per motivi di grave disagio economico sociale e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1)** Richiedente in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente alla Unione Europea. Possono altresì partecipare gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che svolgano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- 2)** Richiedente con residenza nel Comune di Collesalvetti da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda di concessione;
- 3)** Reddito annuo complessivo ISE del nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS (il cui importo si riferisce all'anno precedente a quello della presentazione della domanda)
- 4)** Nucleo familiare che si trovi nelle condizioni di cui alle lett, G) Tabella A art,5 L. RT. 96/96 :“Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente attribuito in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca e alla lettera h): “non occupare un alloggio di edilizia residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore”.

5) Presenza di:

- a) Sfratto esecutivo con data certa e definitiva per finita locazione, fatti salvi i casi di intimazione per morosità dovuta a condizioni di indigenza del nucleo familiare, debitamente documentate da parte dei Servizi Sociali.

Il provvedimento di sfratto relativo ad abitazioni di proprietà di Enti Pubblici non è riconosciuto valido ai fini della concessione.

Nel caso di sfratto già eseguito alla data di presentazione della domanda lo stesso è da ritenersi valido come requisito e come condizione di punteggio solo se il richiedente tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio attesta di trovarsi in una situazione di precarietà abitativa

b) Notifica di ordinanza di sgombero

c) Abitazione in alloggio:

- improprio (così come definito dalla L.R.T. 96/96)
- assolutamente antigienico (così come definito dalla L.R.T. 96/96)
- precario

con esplicita segnalazione dei Servizi Sociali.

6) Patrimonio mobiliare e immobiliare complessivo del nucleo familiare di valore non superiore a euro 5.164,57 calcolato attraverso i seguenti strumenti finanziari:

Patrimonio mobiliare:

- depositi in conto corrente bancario, postale e assimilati;
- titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati; azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio;
- partecipazioni azionarie in società italiane o estere quotate in mercati regolamentati;
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie;

Patrimonio immobiliare:

il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dello anno precedente. Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell' eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati;

Sono comunque esclusi dall'assegnazione temporanea di alloggi di emergenza abitativa , indipendentemente dal valore ISE, i soggetti o i componenti il nucleo familiare che risultino in possesso di:

- Auto superiore a 15 CV con alimentazione a benzina e a 18 CV con alimentazione a gasolio, immatricolate da almeno 6 anni;
- Auto di lusso sportive indipendentemente dall'anno di immatricolazione;
- Autocaravan o di imbarcazioni da diporto;
- Cavalli da corsa sia mantenuti in proprio che in pensione;

La somma dei valori del patrimonio mobiliare e immobiliare, qualora superi la soglia di euro 5164,57 costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione al bando anche in presenza degli altri requisiti di cui al presente articolo.

Ai fini del presente regolamento si considera nucleo familiare quello definito ai sensi del D.P.R. 223/89 e cioè un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico al momento della domanda di assegnazione.

Ogni variazione del nucleo familiare, successivamente alla consegna dell'alloggio, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio competente.

I requisiti debbono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, nonché al momento della concessione dell'alloggio e debbono permanere in costanza del rapporto, pena la revoca della concessione.

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt, 2 e 4 L. 15/68, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso gli organi statali competenti e la Guardia di Finanza.

ART. 4

MODALITA' E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE

I beneficiari sottoscrivono con l'Amministrazione apposito atto di concessione che definisce gli obblighi delle parti e le modalità e le condizioni della concessione e della eventuale risoluzione.

L'atto di concessione deve prevedere espressamente l'obbligo per il beneficiario della presentazione della domanda per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile, pena la revoca della concessione.

Per l'accesso al servizio è necessaria la presa in carico da parte del Servizio Sociale, il quale effettua la valutazione professionale del bisogno, definisce il percorso assistenziale personalizzato e ne cura l'attuazione. Nel definire il suddetto percorso l'assistente sociale responsabile del caso tiene conto delle risorse territoriali provenienti dalla rete istituzionale e del terzo settore, nonché delle risorse finanziarie disponibili.

I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni economico-sociali e familiari e a documentare all'ufficio Servizi Sociali /casa, ogni anno, la sussistenza delle condizioni che hanno dato diritto alla concessione, pena la revoca della concessione stessa.

Con cadenza periodica annuale l'ufficio Servizi Sociali-casa, coadiuvato dalla Polizia Municipale e dal Servizio Sociale professionale, procede alla verifica del mantenimento delle condizioni richieste per avere diritto alla concessione dell'unità abitativa. L'atto di concessione dovrà prevedere l'espressa riserva per l'Amministrazione Comunale, in caso di necessità e in relazione alla tipologia degli appartamenti, alla composizione e allo stato di disagio sociale dei nuclei familiari che ne facciano richiesta, di rideterminare le concessioni effettuate, disponendo il passaggio dei nuclei familiari beneficiari a sistemazioni abitative diverse, previo parere da parte della Commissione competente di cui all'art 9.

In caso di rifiuto da parte del nucleo familiare si procederà alla revoca della concessione, secondo le modalità di cui all'art.34 L.R.T. 96/96, sentita la Commissione di cui all'art.9.

L'atto di concessione dovrà inoltre prevedere la facoltà dell' Amministrazione Comunale di procedere alla revisione periodica dell'importo della indennità di occupazione a carico del concessionario in base ad eventuali modifiche migliorative o peggiorative della situazione economico- lavorativa del concessionario, sulla base delle valutazioni e degli accertamenti svolti da parte del Servizio Sociale. La suddetta eventuale variazione dell'importo della indennità dovuta dal concessionario verrà inoltre valutata da parte della competente

Commissione che si esprimerà in merito. Nel caso in cui il concessionario si opporrà al pagamento di una eventuale somma aggiuntiva, sentito il parere della competente Commissione, si procederà d'ufficio alla revoca della concessione e alle conseguenti procedure di rilascio dell'alloggio con i modi e i tempi previsti dal regolamento vigente. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di poter modificare il regime delle concessioni degli alloggi, relativamente alla durata del rapporto, agli importi della indennità di occupazione a carico del concessionario e ogni altra condizione contenuta nel presente atto, per cause gravi sopravvenute, dietro preventivo parere espresso dalla competente Commissione Comunale.

In casi di particolare emergenza, e per limitati periodi di tempo, dietro parere da parte della Commissione di cui all'art.9, si possono disporre le concessioni dello stesso alloggio in regime di coabitazione a due nuclei familiari.

In caso di rifiuto alla coabitazione, si procederà alla revoca della concessione al nucleo familiare già concessionario dell'alloggio e alla decadenza del diritto di concessione anche su altro alloggio, che eventualmente si renda disponibile, per l'altro nucleo familiare.

La concessione temporanea delle unità abitative verrà effettuata mediante deliberazione della Giunta Comunale così da consentire al concessionario il conseguimento del punteggio di cui all'art.9 Tabella B comma b-L3 della L.R.T. 96/96.

Il concessionario dovrà occupare l'alloggio entro 15 giorni dalla concessione, pena la revoca della concessione stessa, salvo motivi sopraggiunti indipendenti dalla volontà del concessionario, che saranno valutati da parte della Commissione di cui all'art.9.

ART.5 **DURATA DELLE CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO**

Gli alloggi vengono concessi per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza abitativa e comunque con durata non superiore a due anni dalla data di concessione dell'alloggio.

In circostanze eccezionali, la Commissione di cui all'art.9, può autorizzare la proroga annuale degli atti di concessione scaduti quando il perdurare del grave disagio socio-economico dei concessionari, documentato nelle opportune forme, anche in collaborazione con le informazioni e le segnalazioni da parte dei Servizi Sociali, non consenta soluzioni alternative.

Allo scadere dei due anni, o in caso di proroga, del termine ulteriormente concesso, verrà predisposto, con apposito atto del Responsabile del Servizio, il rilascio dell'immobile occupato senza titolo da parte del concessionario inottemperante agli obblighi contrattuali, secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 34 della L.R.T. 96/96.

ART.6

DOMANDE DI RICHIESTA DI CONCESSIONE

La presentazione delle domande da parte degli interessati, potrà avvenire in qualsiasi momento in riferimento alle disposizioni di cui all'Avviso Pubblico originario, in quanto trattasi di procedura sempre aperta non soggetta a termini e scadenze.

Le domande di richiesta di concessione degli alloggi dovranno essere compilate unicamente su appositi moduli appositamente predisposti dal Comune di Collesalvetti e distribuiti presso l'ufficio Casa, ufficio URP nei giorni e nell'orario di ricevimento al pubblico e nelle pagine web del Comune.

ART.7

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E GRADUATORIA

IL Responsabile del procedimento dell'Ufficio Servizi Sociali acquisisce le domande e la relativa documentazione, attribuisce i punteggi di priorità di cui all'art.8 e provvede, prima della concessione dell'alloggio, alla verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni prioritarie che danno diritto alla concessione, in caso di accertamento sfavorevole, il richiedente perde il diritto alla concessione dell'alloggio.

Entro 30 giorni dal ricevimento delle domande, il Responsabile del procedimento procede, dopo l'approvazione della Commissione, alla formazione e alla pubblicazione della graduatoria che verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e nel sito web del Comune con l'indicazione del responsabile del procedimento.

La concessione degli alloggi disponibili avviene in base all'ordine della graduatoria secondo i punteggi e i criteri di priorità di cui all' art.8 salvo eventuali deroghe appositamente segnalate da parte del Servizio Sociale o dovute a situazioni impellenti di emergenza abitativa, sempre dietro parere da parte della competente Commissione.

La graduatoria viene pubblicata per 15 giorni utili consecutivi, pubblicizzata nelle opportune forme e sarà aggiornata con cadenza semestrale a fronte di ogni nuovo inserimento, in caso di integrazione di punteggio per i già collocati in graduatoria in caso di aggravamento delle condizioni del nucleo familiare, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti dando luogo alle possibili ricollocazioni dei richiedenti, secondo i punteggi attribuiti.

Nei casi di situazioni dubbie e incerte l'istruttoria delle domande e l' attribuzione dei relativi punteggi si baserà prioritariamente sulle eventuali relazioni predisposte dal Servizio Sociale professionale.

ART.8

PUNTEGGI E CRITERI E PRIORITA'

La graduatoria per l' attribuzione degli alloggi temporanei è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

1. Reddito pro-capite del nucleo familiare, risultante dall'ISE non superiore all' importo annuo di una pensione sociale per persona: punti 3
2. Reddito pro-capite del nucleo familiare, risultante dall'ISE non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 2
3. Soggetti facenti parte del nucleo familiare, che abbiano compiuto il 18° anno di età o che non abbiano superato il 65° anno di età al momento della domanda, affetti da menomazione di qualsiasi tipo che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa,, certificata da parte delle Autorità competenti, superiore a 2/3 (66%): punti 1 pari al 100%: punti 2
4. Soggetti facenti parte del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della domanda che siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art..2, comma 2°, della Legge 30 Marzo 1971, n. 118 o che abbiano superato il 65° anno di età alla data della domanda che siano riconosciuti invalidi ai sensi del Decreto Legislativo 23 Novembre 1.988, n 509, certificata da parte delle Autorità competenti: punti 2
- 5 Per ciascun figlio da 0 a 18 anni: punti 2
6. Nucleo familiare composto da una persona sola con figli a carico: punti 2
7. Nucleo familiare composto da 5 o più persone: punti 2
8. Nucleo familiare composto da una o due persone ultrasessantacinquenni: punti 2
9. Provvedimento di sfratto: esecutivo con data certa. e definitiva: punti 5
10. Notifica di ordinanza di sgombero: punti 5
11. Abitazione in:
 - alloggio impropriamente adibito ad abitazione (ai sensi della Tabella B LR 96/96, punto b1.1.): punti 2
 - alloggio assolutamente antigienico (ai sensi della Tabella B, LR 96/96, punto b 4.1.): punti 2
 - alloggio precario: punti 2
12. Valutazione da parte dei Servizi Sociali sulla base di ulteriori elementi di disagio oggettivamente rilevati: punti da 1 a 3

A parità di punteggio si considerano condizioni di priorità, nell'ordine di precedenza:

Data di rilascio dell'alloggio

Presenza di portatori di handicap (invalidità 100%).)

Numero di figli minori a carico

Relazione da parte dei Servizi Sociali

ART.9

COMMISSIONE COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI

Presso il Comune è costituita una Commissione per la concessione degli alloggi comunali per le emergenze abitative formata da:

- Il responsabile dei Servizi Sociali
- L'Assistente Sociale
- Il responsabile del Servizio Patrimonio
- L'istruttore addetto all'Ufficio Politiche Abitative – Casa facenti funzione di Segretaria

Alla Commissione, nominata con atto del Sindaco, spetteranno le seguenti funzioni:

- Espressione del parere in merito alle concessioni degli alloggi;
- Adozione e approvazione della Graduatoria degli aspiranti alla concessione temporanea degli alloggi comunali;
- Pareri in merito alla revoca della concessione qualora siano venute meno le condizioni ed i requisiti che hanno dato diritto alla concessione;
- Decisioni in merito alla mobilità di nuclei familiari in alloggi diversi rispetto a quello precedentemente attribuito;
- Decisioni in merito alla concessione dello stesso alloggio in regime di coabitazione a due nuclei familiari;
- Decisioni in merito alle situazioni sopravvenute per cui il concessionario non ha occupato l'alloggio entro 15 giorni dalla data di concessione dello stesso di cui all'art 4 comma 8;
- Autorizzazioni relativamente alla proroga annuale dei contratti scaduti per il documentato perdurare del grave disagio socio-economico dei concessionari;
- Decisioni in merito alla mancata corresponsione dell'indennità di occupazione superiore a due mesi, di cui all'art. 10;

- Espressione del parere in merito alla applicazione di deroghe all'art. 3 e all'art. 12 del presente Regolamento secondo quanto stabilito dall'art. 17 'Deroghe al regolamento';
- Espressione del parere in merito alla quantificazione dell'indennità di occupazione a carico dei concessionari in deroga a quanto previsto dal successivo articolo per i nuclei familiari seguiti dal servizio sociale che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate;
- Decisioni in merito al rilascio dell'alloggio per occupazioni e cessioni illegali degli alloggi;
- Espressione del parere in merito ad ogni altro eventuale evento e situazione che comportino una modifica delle condizioni e dei termini previsti nell'atto di concessione;
- Espressione del parere in merito a qualsiasi evento e situazione non ricompresi nel presente regolamento;

La Commissione si riunisce su convocazione del Responsabile dell'ufficio servizi sociali con un preavviso di almeno 5 giorni e delibera a maggioranza.

ART.10 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'ufficio Patrimonio, in collaborazione con l'Ufficio Servizi Sociali/casa determina per ogni alloggio di proprietà del Comune di Collesalvetti l'indennità di occupazione ritenuta idonea sulla base del valore di mercato, rivalutandola ogni due anni.

La quota di partecipazione a carico dei concessionari, salve eventuali deroghe concesse a favore dei nuclei familiari seguiti dal Servizio Sociale che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate e dietro parere da parte della competente Commissione, viene quantificata nella misura del 50% dell'importo complessivo.

Tale disposizione viene applicata indistintamente per tutti gli alloggi destinati all'emergenza abitativa, sia a quelli di proprietà Comunale o gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, che a quelli reperiti sul mercato privato.

L'ufficio Servizi sociali provvederà al recupero delle somme dovute e al controllo delle situazioni di morosità che comporteranno la decadenza e il rilascio dell'alloggio per i nuclei familiari concessionari degli alloggi di proprietà o in gestione diretta dell'Amministrazione con privati di cui al comma successivo; provvederà altresì alla riscossione dei canoni dovuti dai concessionari di detti alloggi.

La mancata corresponsione del canone che superi i tre mesi, e senza che siano intervenute cause peggiorative, comunque opportunamente documentate, della situazione economica del concessionario, comporteranno la revoca della concessione con il conseguente ed immediato rilascio dell'alloggio, sentita la Commissione di cui all 'art,9,

ART. 11

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Ogni intervento di risanamento e manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo di proprietà del Comune sono completamente a *carico* del Comune, e subordinato al rilascio di preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.

Nel caso in cui il concessionario volesse accollarsi eventuali spese di straordinaria manutenzione ciò sarà possibile dietro autorizzazione scritta del Comune, dopo aver sentito il parere della Commissione di cui all'art.9 ed aver valutato il costo delle opere da eseguire, scomputando la spesa dalla indennità di occupazione.

Sono altresì a carico dei concessionari le spese inerenti l'acquisto di eventuali ulteriori suppellettili, mobili, e attrezzature non ricomprese in quelle in dotazione indicate nell'inventario che il concessionario sottoscrive congiuntamente al responsabile del servizio interessato.

I lavori di manutenzione ordinaria che il concessionario intendesse eseguire nell'alloggio, dovranno essere subordinati preventivamente ai rilascio di autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale, e saranno completamente a carico del concessionario senza alcun rimborso delle spese sostenute da parte del Comune.

Sono a carico del concessionario le spese inerenti le utenze domestiche (telefono, energia elettrica, gas, acqua, etc) nonché le spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le eventuali spese condominiali.

ART12

CONDIZIONI RISOLUTIVE DELLA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO

La concessione temporanea dell'alloggio viene comunque revocata ogni qualvolta il beneficiario:

- non sia più in possesso dei requisiti per la concessione di cui all'art 3 del presente regolamento;
- abbia ottenuto la concessione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
- non abbia preso possesso, senza giustificati motivi, entro 15 giorni dell'alloggio attribuito;
- abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio attribuito;
- non abiti stabilmente l'alloggio o ne muti la destinazione d'uso durante la concessione;
- abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- sia moroso da almeno tre mesi nel pagamento del canone per motivi non dipendenti da sopraggiunte condizioni di svantaggio economico, secondo quanto disposto dall'art. 10 del presente regolamento

-ospiti, anche temporaneamente senza l'autorizzazione dell'ufficio competente, terze persone non facenti parte del nucleo familiare così come definito dall'art 3 del presente Regolamento;

-ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza;

-non provveda a comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni economico-sociali e familiari e a documentare all'ufficio Servizi Sociali /casa, ogni anno, la sussistenza delle condizioni che hanno dato diritto alla concessione,

-si rifiuti di trasferirsi in altro alloggio diverso da quello precedentemente attribuito, a seguito di decisione da parte della Commissione di cui all'art,9, secondo quanto stabilito dall'arL4 comma 5;

-si rifiuti di coabitare con altro nucleo familiare per un periodo limitato di tempo, secondo quanto disposto dall'art 4 comma 6

- non abbia presentato domanda di assegnazione per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile indetto dal Comune in cui il concessionario risiede o svolge la propria attività lavorativa;

- nel caso in cui il concessionario si opponga al pagamento di una eventuale somma aggiuntiva, sentito il parere della competente Commissione, secondo quanto stabilito dall'art 4 del presente regolamento;

Nel caso in cui, alla scadenza definitiva del periodo di assegnazione dell'alloggio, il beneficiario rifiuti il rilascio dell'alloggio, con provvedimento Dirigenziale ai sensi dell' art.34 LRT, 96/96, previo parere da parte della competente Commissione di cui all'art 9,.verrà revocata la concessione.

Nell'eventuale periodo di permanenza non autorizzata nell'alloggio, fatta salva ogni azione legale per riottenere la piena disponibilità dell'alloggio, verrà applicata una indennità di occupazione pari al 100% dell'importo complessivo della indennità determinata dall'ufficio Patrimonio.

ART.13 OCCUPAZIONI E CESSIONI ILLEGALI DEGLI ALLOGGI

IL Responsabile del Servizio, previo parere da parte della competente Commissione, dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo o illegalmente ceduti ad altri dai concessionari.

A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio e gli assegna il termine massimo di 15 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni scritte e di documentazione a supporto di quanto contestatogli.

L'atto del Responsabile del Servizio, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente 30 giorni, costituisce titolo esecutivo e potrà essere soggetto a graduazioni e

proroghe solamente in casi sociali gravi e comunque documentati da parte dei servizi sociali.

ART.14 **DOCUMENTAZIONE**

I requisiti previsti per la concessione degli alloggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex art. 2 e 4 L. 15/68 fatta eccezione per quelle sotto indicate, la cui documentazione dovrà essere inevitabilmente allegata alla domanda, pena la perdita del diritto della concessione:

- Attestazione ISE;
- Provvedimento di sfratto esecutivo con data certa e definitiva;
- Notifica di ordinanza di sgombero di alloggio;
- Certificazione rilasciata dalla Asl. attestante le condizioni di alloggio improprio e assolutamente antigienico;
- Relazione del Servizio Sociale attestante la situazione di abitazione in alloggio precario;
- Certificazione autorità competente attestante invalidità.

ART. 15

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art 11: del DPR. 403/98 e dell'art,6 del DPCM. 221/99 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 6 della L. 15/68 e successive modifiche.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dalla concessione dell'alloggio.

ART.16 **NORMA FINALE E TRANSITORIA**

Gli attuali occupanti degli alloggi utilizzati per questo servizio avranno l'obbligo di presentare regolare domanda di concessione nel rispetto del presente regolamento , con decorrenza **dal primo Avviso Pubblico originario**. L'Ufficio Servizi Sociali provvederà quindi al calcolo delle nuove indennità di occupazione dovute secondo quanto previsto dal presente regolamento effettuando i conguagli di quanto già versato rispetto a quanto risulterà da versare, ed al controllo del possesso dei requisiti di cui all'art. 3

I soggetti attualmente occupanti gli alloggi destinati al servizio di emergenza abitativa sono comunque obbligati al rispetto di tutte le regole descritte dal presente regolamento e del disciplinare sotto enunciato.

Con apposito disciplinare adottato dal Responsabile del servizio viene regolamentata la gestione degli alloggi che l'Amministrazione Comunale reperisce sul mercato privato. Per i nuclei già concessionari di alloggi in emergenza abitativa, vista la nuova graduatoria dopo il primo avviso pubblico originario e sentita la Commissione, potrà essere prevista la possibilità di mobilità all'interno degli alloggi disponibili.

ART 17

DEROGHE AL REGOLAMENTO

Possono essere previste deroghe eccezionali all'art.3 del presente regolamento solo ed esclusivamente nei confronti dei nuclei familiari in carico al Servizio Sociale che ne dovrà documentare la situazione di forte disagio abitativo, sociale od economico.

La deroga dovrà essere prevista solo nei casi in cui una eventuale discussione dall'ammissione benefici per mancanza di uno o più dei requisiti previsti dall'art. 3 del regolamento nei confronti dei nuclei familiari individuati dal servizio Sociale comporterebbe il peggioramento di situazioni familiari comprovate e attestate dal servizio sociale come estremamente indigenti e precarie.

Eventuali provvedimenti di ammissione delle domande di richiesta di concessione da parte dei suddetti nuclei familiari, predisposti dal competente Ufficio Servizi Sociali in deroga ai requisiti previsti per l'accesso al Bando per l'emergenza abitativa, nonché gli altri eventuali e conseguenti atti di concessione temporanea dell'alloggio, dovranno essere supportati dal parere preventivo della competente Commissione di cui all'art 9, che sulla base di idonea documentazione e sulla scorta delle motivazioni addotte da parte dei Servizi Sociali, procederà all'espressione del parere in merito a ciascun singolo caso familiare sottoposto al suo esame, dopo attenta analisi delle condizioni denunciate.

Possono essere previste altresì deroghe all'art. 12 del presente Regolamento per le stesse motivazioni e con le stesse procedure di cui al punto precedente.

Il procedimento di revoca potrà essere sospeso e eccezionalmente per un periodo limitato di tempo, previo parere della competente Commissione, nei confronti di quei nuclei familiari che si trovano nelle condizioni sociali di cui ai commi precedenti.